

**SERVIZIO DI TRADUZIONE e/o REVISIONE DALLA LINGUA ITALIANA ALLA LINGUA INGLESE E
VICEVERSA A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' SVOLTE DAL GME**

CAPITOLATO TECNICO

1. IL GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI S.p.A.

Il GME è la società a cui è stata affidata - ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 79/99 (nel seguito Decreto) - l'organizzazione e la gestione economica del Mercato Elettrico, ovvero il mercato organizzato all'ingrosso dell'energia elettrica, comunemente conosciuto come "borsa elettrica".

Il GME è totalmente partecipato dalla società Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (GSE), a sua volta totalmente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La costituzione del GME si inquadra nel più ampio contesto del processo di liberalizzazione del settore elettrico avviato nel 1999 e la sua missione consiste nel favorire lo sviluppo di un sistema elettrico nazionale concorrenziale.

Ad oggi il GME rappresenta uno dei principali soggetti istituzionali di riferimento del settore elettrico ed in quanto tale svolge un ruolo di rilievo, affiancandosi agli altri soggetti istituzionali del settore (Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, ecc.).

Dal 2007 il GME gestisce anche la Piattaforma dei Conti Energia a Termine (PCE), attraverso la quale gli operatori che negoziano energia elettrica al di fuori della borsa elettrica registrano le obbligazioni commerciali e dichiarano i relativi programmi di immissione e prelievo di energia elettrica.

Il GME è attivo non solo nel settore elettrico, ma partecipa all'attuazione delle politiche ambientali adottate dall'Italia attraverso la gestione dei Mercati per l'ambiente, ovvero del Mercato dei Certificati Verdi, del Mercato dei Titoli di Efficienza Energetica e dei Sistemi di trasferimento delle garanzie di origine. Attraverso questi mercati il GME promuove lo sviluppo delle fonti rinnovabili, l'incremento del risparmio energetico e la riduzione delle emissioni dannose per l'ambiente; il mercato, infatti, rappresenta uno strumento in grado di consentire alle imprese di adottare scelte ambientalmente sostenibili con il minor dispendio economico possibile.

Al GME è stata, altresì, affidata la gestione del mercato del gas naturale ai sensi dell'art. 30 della legge 99/09.

In particolare, l'articolo 30, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99 ha affidato, in esclusiva, al GME la gestione economica del mercato del gas naturale e l'organizzazione dello stesso secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza. In particolare, il GME organizza e gestisce la P-GAS, di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 marzo

2010, ovvero la piattaforma per l'assolvimento degli obblighi di cessione relativi a produzione nazionale, import e stoccaggio virtuale.

Nel corso del 2010, un ulteriore passo in avanti verso la progressiva realizzazione della "Borsa del gas" si è concretizzato con l'avvio, in data 10 dicembre 2010, dell'operatività del mercato a pronti del gas naturale.

Successivamente, nel dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 32, comma 1, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 il disegno del M-GAS è stato completato mediante l'introduzione del mercato a termine del gas con obbligo di consegna e ritiro. Le regole di funzionamento del MGAS, costituito dall'insieme del mercato a pronti e del mercato a termine, sono contenute nella Disciplina del mercato del gas naturale, approvata con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 marzo 2013, come successivamente modificato ed integrato.

Il disegno del mercato del gas è stato ulteriormente completato dalla deliberazione dell'AEEG ARG/GAS 45/11, come successivamente modificata ed integrata, con la quale il Regolatore ha introdotto la disciplina del servizio di bilanciamento basato su meccanismi di mercato. Ai sensi della predetta deliberazione il GME, per conto del Responsabile del bilanciamento, organizza e gestisce la Piattaforma per il bilanciamento del gas naturale, articolata in comparto G-1 (mercato locational) e comparto G+1.

Il GME organizza e gestisce, inoltre, la piattaforma di rilevazione dei dati della capacità di stoccaggio di oli minerali, al fine di consentire ai soggetti di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, recante Attuazione della direttiva 2009/119/CE, la comunicazione dei dati della capacità di stoccaggio di oli minerali, ivi specificati.

Il GME organizza e gestisce la Piattaforma Data Reporting ai sensi dell'art. 8 del Regolamento sull'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (REMIT - Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency, No 1227/2011), nonché la Piattaforma Informazioni Privilegiate, ai sensi dell'art. 4 del medesimo Regolamento.

Nell'ambito del processo di integrazione dei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica nell'UE - conformemente alle disposizioni del Regolamento CE n. 714/2009 - il GME dal 1° gennaio 2011 ha avviato il progetto di Market Coupling (MC) e, dal 24 febbraio 2015, è operativamente attivo nel progetto Price Coupling of Regions (PCR).

Per una descrizione approfondita delle funzioni del GME e delle piattaforme gestite dal GME stesso si rinvia al sito www.mercatoelettrico.org.

A

2. DEFINIZIONI

Per **lingua di partenza** si intende la lingua nella quale è scritto il *testo di partenza*.

Per **lingua di arrivo** si intende la lingua nella quale è reso il *testo di partenza*.

Per **testi** si intendono i contenuti di uno scritto aventi carattere tecnico-giuridico e/o tecnico-economico ed altamente specialistico.

Per **traduzione** si intende la resa nella *lingua di arrivo* ed in forma scritta di informazioni disponibili in forma scritta nella *lingua di partenza*.

Per **pagina standard intera** si intende una pagina di testo tradotto composta da 1500 caratteri, calcolati utilizzando l'opzione Word, Menu Strumenti, Conteggio Caratteri, Spazi esclusi o pagina equivalente quando non sia possibile utilizzare tale opzione (ad es. file Power Point, Excel, ecc.).

Per **pagina standard incompleta** si intende una pagina di testo tradotto composta da 0 a 750 caratteri, calcolati utilizzando l'opzione Word, Menu Strumenti, Conteggio Caratteri, Spazi esclusi o pagina equivalente quando non sia possibile utilizzare tale opzione (ad es. file Power Point, Excel, ecc.). Si fa presente che oltre i 750 caratteri, spazi esclusi, la pagina incompleta si considera pagina standard intera.

Per **testo di arrivo** si intende il risultato del processo di *traduzione* nella *lingua di arrivo*.

Per **testo di partenza** si intende il testo da tradurre.

Per **revisione** si intende la rilettura e, se necessario la rielaborazione, di un testo già tradotto per garantire che la traduzione risulti una rappresentazione accurata dell'originale.

Per **giorni lavorativi** si intendono i giorni dal lunedì al sabato, ad eccezione dei giorni riconosciuti festivi dallo Stato a tutti gli effetti civili.



Per **ore riferite a giorni lavorativi** si intendono quelle tra le ore 9.00 e le ore 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30 dei giorni dal lunedì al sabato, ad eccezione dei giorni riconosciuti festivi dallo Stato a tutti gli effetti civili.

3. OGGETTO DELLA GARA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (GME), nell'ambito delle proprie attività di gestione dei mercati elettrici, del gas, dei carburanti ed ambientali, delle relative attività di comunicazione aziendale e di gestione dei rapporti con le Istituzioni nazionali ed internazionali, oltre che alla luce del proprio diretto coinvolgimento a livello internazionale nell'ambito dei settori di riferimento dei singoli mercati, necessita di approvvigionarsi del servizio di traduzione e/o revisione **dalla lingua italiana alla lingua inglese** e viceversa di testi scritti di varia natura, come di seguito descritti.

In particolare, il servizio consiste nella traduzione e/o nella revisione di testi dalla lingua italiana (lingua di partenza) alla lingua inglese (lingua di arrivo) o viceversa, a contenuto tecnico-giuridico e/o tecnico-economico ed altamente specialistico, inerenti le attività del GME, e più in generale, i settori nei quali opera, come indicati di seguito (cfr. infra).

Con riferimento alla **traduzione**, il fornitore deve trasferire nella lingua di arrivo il significato espresso nella lingua di partenza per produrre un testo in conformità alle regole del sistema linguistico della lingua di arrivo e che soddisfi le eventuali istruzioni ricevute dal GME.

Con riferimento alla **revisione**, il fornitore dovrà provvedere alla rilettura e, se necessario rielaborazione, di un testo già tradotto per garantire che la traduzione risulti una rappresentazione accurata dell'originale.

Nell'ambito di tali attività, il fornitore dovrà assicurare la coerenza della traduzione/revisione con riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a quanto segue:

- a) Terminologia: conformità con la terminologia utilizzata nell'ambito del settore di riferimento del testo di partenza/arrivo (energia elettrica, gas, etc) e con la terminologia utilizzata dal GME, oltre alla coerenza terminologica con l'intera traduzione/revisione;
- b) Grammatica: sintassi, ortografia, punteggiatura;
- c) Lessico: coesione lessicale e fraseologia;

- d) Convenzioni locali: convenzioni locali e norme regionali;
- e) Formattazione.

Con riferimento al punto e), in particolare, si fa presente che il testo tradotto/revisionato dovrà essere consegnato dal fornitore formattato secondo le indicazioni che saranno fornite dal GME, al fine di evitare interventi di ri-formattazione da parte del GME dopo la consegna del lavoro; l'attività di traduzione/revisione deve inoltre essere completa ed accurata ed eventuali riferimenti ad altri documenti già pubblicati devono essere accuratamente controllati e verificati.

Si fa presente che, a garanzia della qualità della traduzione/revisione, la coerenza di cui sopra dovrà essere assicurata anche nel caso in cui il fornitore, ad esclusivo supporto nell'esecuzione del servizio, dovesse avvalersi di sistemi di Computer Assisted Translation (CAT).

Saranno oggetto di traduzione/revisione testi inerenti i settori di attività del GME, ed in particolare le materie di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

MATERIE INERENTI AL SETTORE DI TRADUZIONE
<p>Materie inerenti il settore dell'energia elettrica, e più nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Funzionamento tecnico dei mercati elettrici all'ingrosso nazionali e internazionali (sia fisici che finanziari) ▪ Normativa e regolazione dei mercati elettrici all'ingrosso nazionali (sia fisici che finanziari) [es: AEEGSI, MISE, Borsa Italiana, etc.] ▪ Normativa e regolazione dei mercati elettrici internazionali (sia fisici che finanziari) [es: Direttive e Regolamenti europei (REMIT, EMIR, MIFID, <i>MIFIR</i>, MAD, MAR), ACER, CEER, etc.] ▪ Normativa e regolazione nazionale delle reti di trasporto dell'energia elettrica [es: AEEGSI, MISE, Terna, etc.] ▪ Normativa e regolazione internazionale delle reti di trasporto dell'energia elettrica [es: Direttive e Regolamenti europei (REMIT, EMIR, MIFID, <i>MIFIR</i>, MAD, MAR), ACER, CEER, ENTSO-e, etc.] ▪ Normativa e regolazione nazionale ed internazionale in materia di market coupling e price coupling ▪ Codici di rete europei
<p>Materie inerenti il settore del gas, e più nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Funzionamento tecnico dei mercati del gas all'ingrosso nazionali e internazionali (sia fisici che finanziari) ▪ Normativa e regolazione dei mercati del gas all'ingrosso nazionali (sia fisici che finanziari) [es: AEEGSI, MISE, etc.] ▪ Normativa e regolazione dei mercati del gas internazionali (sia fisici che finanziari) [es: Direttive e Regolamenti europei (REMIT, EMIR, MIFID, <i>MIFIR</i>, MAD, MAR), ACER,

<p>CEER, etc.]</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Normativa e regolazione nazionale delle reti di trasporto dell'energia elettrica [es: AEEGSI, MISE, Snam Rete Gas, Stogit, etc.] ▪ Normativa e regolazione internazionale delle reti di trasporto del gas [es: Direttive e Regolamenti europei (REMIT, EMIR, MIFID, MIFIR, MAD, MAR), ACER, CEER, ENTSO-G, etc.] ▪ Normativa e regolazione nazionale ed internazionale in materia di market coupling e price coupling ▪ Codici di rete europei ▪ normativa inerente la sicurezza degli approvvigionamenti (SoS – Security of Supply)
<p>Materie inerenti i mercati ambientali, sia nazionali che internazionali</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ normativa e regolazione su mercati ambientali (Certificati Verdi, certificati bianchi, Garanzie d'origine) ▪ normativa e regolazione nazionale ed internazionale in materia di fonti rinnovabili ▪ normativa nazionale e internazionale sull'Efficienza energetica
<p>Materie inerenti il settore dei carburanti e della logistica petrolifera, in particolare dei mercati all'ingrosso nazionali ed internazionali</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Funzionamento tecnico dei mercati dei carburanti nazionali e internazionali (sia fisici che finanziari) ▪ Normativa e regolazione nazionale di settore [es: MISE, etc.]
<p>Materia contabile e fiscale</p>
<p>Materia legale</p>
<p>Statistica</p>

Saranno oggetto di traduzione/revisione le tipologie di documenti di seguito elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

<p>Tipologia di documenti</p>
<p>Testi del sito istituzionale del GME</p>
<p>Normativa dei mercati/piattaforme aziendali (Regolamenti, Disposizioni tecniche di funzionamento, etc)</p>
<p>Modulistica inerente i mercati/piattaforme aziendali (domanda di ammissione, contratto di adesione, dichiarazione poteri di rappresentanza, dichiarazione di assenza di condanne, richiesta di gestione abilitazioni utenti, richiesta integrazione abilitazioni utenti, modello di lettera di patronage, Modello di fideiussione, dichiarazione da operatore estero per l'applicazione IVA in Italia, etc)</p>
<p>Pubblicazioni aziendali (volumi, presentazioni, brochure, folder, ecc..)</p>
<p>Brevi testi inerenti informazioni relativi a bandi di gara</p>
<p>Report statistici</p>
<p>Manuali tecnici</p>
<p>Documenti di consultazione del GME</p>
<p>Comunicati tecnici</p>
<p>Comunicati stampa</p>
<p>Articoli di settore specializzati</p>
<p>Paper scientifici di settore</p>
<p>Accordi nazionali e internazionali (LoI – Letter of intents, MoU – Memorandum of Understanding, Pentilateral e Master Agreement, etc)</p>

Consultazioni e Position papers
Normativa nazionale ed internazionale (Regolamenti, Decreti, Delibere, Codici di rete, etc)

4. TEMPISTICHE DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di traduzione dovrà essere prestato mediante la messa a disposizione dei testi tradotti secondo la tempistica di seguito specificata:

TEMPISTICA	TEMPISTICA
per traduzione fino a 5 pagine intere standard:	
consegna ordinaria	Entro 1 (uno) giorno lavorativo dalla richiesta del GME
consegna urgente	Entro 8 (otto) ore - riferite a giorni lavorativi - dalla richiesta del GME
per traduzione da 6 a 50 pagine intere standard:	
consegna ordinaria	Entro 4 (quattro) giorni lavorativi dalla richiesta del GME
consegna urgente	Entro 2 (due) giorni lavorativi dalla richiesta del GME
per traduzione da 50 a 100 pagine intere standard:	
consegna ordinaria	Entro 8 (otto) giorni lavorativi dalla richiesta del GME
consegna urgente	Entro 4 (quattro) giorni lavorativi dalla richiesta del GME

Potranno comunque essere previsti dei termini di consegna diversi, purché espressamente concordati tra il GME ed il fornitore, nel caso di **traduzioni ad hoc** di testi:

1.A particolarmente voluminosi (superiori a 100 pagine);

oppure

2.A per i quali sia necessaria la consegna secondo una tempistica inferiore rispetto a quella indicata sopra

oppure

3.A per i quali sia necessaria la lavorazione e/o consegna in giorni festivi.

Si fa presente che:

- con riferimento al punto 1.A, il prezzo applicato sarà pari alla quotazione della pagina standard intera offerta in sede di gara per il servizio di traduzione con consegna ordinaria;
- con riferimento ai punti 2.A e 3.A, il prezzo applicato sarà pari alla quotazione per la traduzione ad hoc offerta in sede di gara.

X

Si fa presente che, in presenza di **pagine standard incomplete**, il prezzo applicato sarà pari alla metà della quotazione della pagina standard intera offerta in sede di gara per il servizio di traduzione.

Il **servizio di revisione** dovrà essere prestato mediante la messa a disposizione dei testi revisionati secondo la tempistica di seguito specificata:

TEMPISTICHE	
per revisione fino a 5 pagine intere standard:	
consegna ordinaria	Entro 8 (otto) ore - riferite a giorni lavorativi - dalla richiesta del GME
consegna urgente	Entro 4 (quattro) ore - riferite a giorni lavorativi - dalla richiesta del GME
per revisione da 6 a 50 pagine intere standard:	
consegna ordinaria	Entro 2 (due) giorni lavorativi dalla richiesta del GME
consegna urgente	Entro 1 (uno) giorni lavorativi dalla richiesta del GME
per revisione da 50 a 100 pagine intere standard:	
consegna ordinaria	Entro 4 (quattro) giorni lavorativi dalla richiesta del GME
consegna urgente	Entro 2 (due) giorni lavorativi dalla richiesta del GME

Potranno comunque essere previsti dei termini di consegna diversi, purché espressamente concordati tra il GME ed il fornitore, nel caso di **revisioni ad hoc** di testi:

1.B particolarmente voluminosi (superiori a 100 pagine)

oppure

2.B per i quali sia necessaria la consegna secondo una tempistica inferiore rispetto a quella indicata sopra

oppure

3.B per i quali sia necessaria la lavorazione e/o consegna in giorni festivi.

Si fa presente che:

- con riferimento al punto 1.B, il prezzo applicato sarà pari alla quotazione della pagina standard intera offerta in sede di gara per il servizio di revisione con consegna ordinaria;
- con riferimento ai punti 2.B e 3.B, il prezzo applicato sarà pari alla quotazione per la revisione ad hoc offerta in sede di gara.

Si fa presente che, in presenza di **pagine standard incomplete**, il prezzo applicato sarà pari alla metà della quotazione della pagina standard intera offerta in sede di gara per il servizio di revisione.

Il GME non è in grado di fornire una definizione precisa del volume di lavoro che sarà oggetto delle prestazioni richieste nell'ambito del presente Capitolato.

Una stima indicativa di massima è rappresentata nella tabella seguente:

TIPOLOGIA	N. PAGINE STANDARD INTERE IPOTIZZATO
1 - Traduzione con consegna ordinaria	750
2 - Traduzione con consegna urgente	280
3 - Revisione con consegna ordinaria	125
4 - Revisione con consegna urgente	50
5 – Traduzioni ad hoc 2. A e 3.A (di cui al paragrafo 4 del Capitolato tecnico)	30
6 – Revisioni ad hoc 2.B e 3.B (di cui al paragrafo 4 del Capitolato tecnico)	15

Le informazioni riportate nella tabella sono fornite, quindi, solo ai fini della valutazione dell'offerta economica e non costituiscono un impegno per il GME ad acquistare la quantità di servizi indicata in tabella.

Fermo restando l'importo totale offerto dal concorrente in sede di gara, resta inteso che il numero di pagine indicato in tabella, per ogni tipologia, potrebbe variare.

5. MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Le traduzioni/revisioni dovranno sempre essere fornite dal fornitore in formato elettronico (word, excel, ppt, etc).

Tutte le richieste di traduzione/revisione avverranno, di norma, via e-mail, mediante appositi ordini di lavoro, a cura del Referente designato dal GME, e riporteranno, tra l'altro, anche la tempistica richiesta per l'esecuzione del servizio a cui il fornitore deve attenersi pena l'applicazione delle penali di cui al paragrafo 8.

Ai fini della compatibilità informatica tra i sistemi GME e quelli del fornitore, si richiede che il fornitore si doti di sistemi software compatibili con i sistemi utilizzati dal GME. Si segnala che il GME utilizza al momento il sistema operativo Windows Seven ed il pacchetto Office 2010.

Il fornitore, ai fini dello svolgimento delle attività di traduzione e/o revisione, deve altresì garantire la disponibilità di quanto segue:

- a) attrezzature per la comunicazione necessarie per assicurare lo scambio rapido di informazioni e di documenti tra il fornitore ed il GME (connessione internet veloce, connessione telefonica, linea fax, tablet, pc portatili, etc);
- b) accesso alle fonti di informazioni e ai supporti pertinenti, sia on line che off line, per assicurare che le attività di traduzione e/o revisione vengano svolte secondo quanto indicato al paragrafo 3.

6. DURATA E VALORE DELL'APPALTO

Il contratto di appalto ha durata di 12 (dodici) mesi.

Il valore complessivo dell'appalto costituente la base d'asta oggetto di ribasso è pari ad euro 33.500,00 (trentatremilacinquecento/00) per tutta la durata del servizio.

Tale importo è individuato sulla base del numero massimo di pagine standard intere per ciascuna tipologia di servizio, così come indicato nella Tabella di cui al precedente paragrafo 4. A tal proposito si ricorda che il numero di pagine standard intere per ciascuna tipologia di servizio è da intendersi come meramente indicativo; resta inteso, quindi, che l'effettivo numero di pagine per ciascuna tipologia di servizio può variare, fermo restando l'importo totale offerto dal concorrente.

7. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

Il presente appalto verrà aggiudicato secondo il criterio del prezzo più basso.



A tal proposito, si sottolinea che l'offerta dovrà contenere, per ciascuna tipologia di servizio specificato nella Tabella di cui al precedente paragrafo 4, l'indicazione del prezzo unitario per pagina standard intera e del prezzo complessivo (calcolato come prodotto tra il prezzo unitario per pagina standard intera ed il numero di pagine standard intere ipotizzato).

Inoltre, dovrà essere indicato l'importo totale offerto – pari alla somma dei prezzi complessivi per ciascuna tipologia di servizio – oggetto di valutazione ai fini dell'aggiudicazione della procedura (valore sul quale verrà calcolato il prezzo più basso). Pertanto, il servizio sarà aggiudicato al concorrente che offrirà l'importo totale più basso.

In caso di discordanza tra il prezzo unitario per pagina standard intera, il prezzo complessivo e l'importo totale offerto, prevarrà l'indicazione del prezzo unitario per pagina standard intera, sulla base del quale il GME rideterminerà il prezzo complessivo e l'importo totale effettivo ai fini della valutazione dell'offerta.

Il soggetto che risulterà aggiudicatario del servizio sarà vincolato, per tutta la durata del contratto, ai prezzi unitari per pagina standard intera, che saranno quindi utilizzati ai fini della determinazione del corrispettivo contrattuale riconosciuto per il servizio reso.

Il GME riconoscerà al soggetto aggiudicatario il corrispettivo corrispondente alle pagine effettivamente tradotte/revisionate.

A tal proposito, si specifica che il GME non è in alcun modo vincolato al numero di pagine intere ipotizzate indicato al paragrafo 4 e, pertanto, non risponderà nei confronti dell'aggiudicatario per l'ipotesi in cui, alla scadenza del contratto, il servizio effettivamente richiesto e reso risulti essere inferiore al numero di pagine intere ipotizzato predetto.

Il GME si riserva comunque la facoltà di revocare in ogni momento l'intera procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere all'aggiudicazione del servizio se, a suo insindacabile giudizio, nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ovvero se sia venuta meno la necessità delle prestazioni richieste, senza che i concorrenti possano vantare alcun tipo di pretesa a qualsivoglia titolo.

Si procederà all'aggiudicazione anche qualora pervenga o rimanga valida una sola offerta.



8. PENALITA' E RISOLUZIONE

Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire il servizio di traduzione e/o revisione nei termini previsti dal presente capitolato.

- I. Nel caso di non conforme e/o non completa esecuzione delle prestazioni di traduzione e/o revisione richieste dal GME rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato, il soggetto aggiudicatario sarà obbligato a pagare al GME, su richiesta scritta di quest'ultimo (trasmessa via e-mail, fax, lettera, ecc.), una somma pari a Euro 100,00 (cento).

Qualora il GME contesti in forma scritta (trasmessa via e-mail, o via fax, o via lettera, ecc.), per n. 3 (tre) volte l'esecuzione di prestazioni di traduzione e/o revisione richieste dal GME non conformi e/o non complete rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato, il contratto potrà essere risolto dal GME, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

- II. Nel caso in cui il soggetto aggiudicatario non presti il servizio secondo le modalità di erogazione indicate al paragrafo 5 del presente Capitolato, il soggetto aggiudicatario è tenuto ad adeguarsi entro 5 (cinque) giorni dalla contestazione scritta del GME (trasmessa via e-mail, fax, lettera, ecc.).

Se il soggetto aggiudicatario non provvede a tale adeguamento entro i termini suddetti, il contratto potrà essere risolto dal GME, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

Inoltre,

A

con riferimento al servizio di traduzione:

III. In caso di ritardo nella consegna delle traduzioni fino a 5 pagine intere standard con consegna ordinaria rispetto ai tempi indicati al precedente paragrafo 4, il soggetto aggiudicatario sarà obbligato a pagare al GME, su richiesta scritta di quest'ultimo (trasmessa via e-mail, fax, lettera, ecc.), una somma pari al 50% (cinquanta per cento) del valore offerto in sede di gara per la tipologia di pagina in oggetto, per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il diritto del GME al risarcimento di ogni ulteriore danno.

Qualora il GME contesti in forma scritta (trasmessa via e-mail, o via fax, o via lettera, ecc.), per n. 3 (tre) volte un ritardo nella consegna delle predette traduzioni superiore a 2 (due) giorni, il contratto potrà essere risolto dal GME, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

IV. In caso di ritardo nella consegna delle traduzioni fino a 5 pagine intere standard con consegna urgente rispetto ai tempi indicati al precedente paragrafo 4, il soggetto aggiudicatario sarà obbligato a pagare al GME, su richiesta scritta di quest'ultimo (trasmessa via e-mail, fax, lettera, ecc.), una somma pari al 50% (cinquanta per cento) del valore offerto in sede di gara per la tipologia di pagina in oggetto, per ogni ora di ritardo – riferita a giorni lavorativi -, fatto salvo il diritto del GME al risarcimento di ogni ulteriore danno.

Qualora il GME contesti in forma scritta (trasmessa via e-mail, o via fax, o via lettera, ecc.), per n. 3 (tre) volte un ritardo nella consegna delle predette traduzioni superiore a 16 (sedici) ore – riferite a giorni lavorativi -, il contratto potrà essere risolto dal GME, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

V. In caso di ritardo nella consegna delle traduzioni da 6 a 50 pagine intere standard con consegna ordinaria rispetto ai tempi indicati al precedente paragrafo 4, il soggetto aggiudicatario sarà obbligato a pagare al GME, su richiesta scritta di quest'ultimo (trasmessa via e-mail, fax, lettera, ecc.), una somma pari al 50% (cinquanta per cento) del valore offerto in sede di gara per la tipologia di pagina in oggetto, per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il diritto del GME al risarcimento di

4

ogni ulteriore danno.

Qualora il GME contesti in forma scritta (trasmessa via e-mail, o via fax, o via lettera, ecc.), per n. 3 (tre) volte un ritardo nella consegna delle predette traduzioni superiore a 8 (otto) giorni, il contratto potrà essere risolto dal GME, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

VI. In caso di ritardo nella consegna delle traduzioni da 6 a 50 pagine intere standard con consegna urgente rispetto ai tempi indicati al precedente paragrafo 4, il soggetto aggiudicatario sarà obbligato a pagare al GME, su richiesta scritta di quest'ultimo (trasmessa via e-mail, fax, lettera, ecc.), una somma pari al 50% (cinquanta per cento) del valore offerto in sede di gara per la tipologia di pagina in oggetto, per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il diritto del GME al risarcimento di ogni ulteriore danno.

Qualora il GME contesti in forma scritta (trasmessa via e-mail, o via fax, o via lettera, ecc.), per n. 3 (tre) volte un ritardo nella consegna delle predette traduzioni superiore a 4 (quattro) giorni, il contratto potrà essere risolto dal GME, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

VII. In caso di ritardo nella consegna delle traduzioni da 50 a 100 pagine intere standard con consegna ordinaria rispetto ai tempi indicati al precedente paragrafo 4, il soggetto aggiudicatario sarà obbligato a pagare al GME, su richiesta scritta di quest'ultimo (trasmessa via e-mail, fax, lettera, ecc.), una somma pari al 50% (cinquanta per cento) del valore offerto in sede di gara per la tipologia di pagina in oggetto, per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il diritto del GME al risarcimento di ogni ulteriore danno.

Qualora il GME contesti in forma scritta (trasmessa via e-mail, o via fax, o via lettera, ecc.), per n. 3 (tre) volte un ritardo nella consegna delle predette traduzioni superiore a 16 (sedici) giorni, il contratto potrà essere risolto dal GME, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

VIII. In caso di ritardo nella consegna delle traduzioni da 50 a 100 pagine intere standard con consegna urgente rispetto ai tempi indicati al precedente paragrafo 4, il



soggetto aggiudicatario sarà obbligato a pagare al GME, su richiesta scritta di quest'ultimo (trasmessa via e-mail, fax, lettera, ecc.), una somma pari al 50% (cinquanta per cento) del valore offerto in sede di gara per la tipologia di pagina in oggetto, **per ogni giorno** di ritardo, fatto salvo il diritto del GME al risarcimento di ogni ulteriore danno.

Qualora il GME contesti in forma scritta (trasmessa via e-mail, o via fax, o via lettera, ecc.), per n. 3 (tre) volte un ritardo nella consegna delle predette traduzioni superiore a 8 (otto) giorni, il contratto potrà essere risolto dal GME, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

IX. In caso di ritardo nella consegna delle traduzioni ad hoc di cui al punto 1.A del paragrafo 4 [traduzioni ad hoc di testi particolarmente voluminosi (superiori a 100 pagine)] il soggetto aggiudicatario sarà obbligato a pagare al GME, su richiesta scritta di quest'ultimo (trasmessa via e-mail, fax, lettera, ecc.), una somma pari al 50% (cinquanta per cento) del valore offerto in sede di gara per la tipologia di pagina in oggetto (traduzione con consegna ordinaria), **per ogni giorno** di ritardo, fatto salvo il diritto del GME al risarcimento di ogni ulteriore danno.

Qualora il GME contesti in forma scritta (trasmessa via e-mail, o via fax, o via lettera, ecc.), per n. 3 (tre) volte un ritardo nella consegna delle predette traduzioni superiore al doppio della tempistica concordata tra il GME ed il fornitore, il contratto potrà essere risolto dal GME, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

X. In caso di ritardo nella consegna delle traduzioni ad hoc di cui al punto 2.A del paragrafo 4 [traduzioni ad hoc di testi per i quali sia necessaria la consegna secondo una tempistica inferiore rispetto a quella indicata al paragrafo 4] il soggetto aggiudicatario sarà obbligato a pagare al GME, su richiesta scritta di quest'ultimo (trasmessa via e-mail, fax, lettera, ecc.), una somma pari al 50% (cinquanta per cento) del valore offerto in sede di gara per la tipologia di pagina in oggetto, **per ogni giorno/ora** di ritardo, fatto salvo il diritto del GME al risarcimento di ogni ulteriore danno.

Qualora il GME contesti in forma scritta (trasmessa via e-mail, o via fax, o via lettera, ecc.), per n. 3 (tre) volte un ritardo nella consegna delle predette traduzioni

superiore al doppio della tempistica concordata tra il GME ed il fornitore, il contratto potrà essere risolto dal GME, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

- XI. In caso di ritardo nella consegna delle traduzioni ad hoc di cui al punto 3.A del paragrafo 4 [traduzioni ad hoc di testi per i quali sia necessaria la lavorazione e/o consegna in giorni festivi] il soggetto aggiudicatario sarà obbligato a pagare al GME, su richiesta scritta di quest'ultimo (trasmessa via e-mail, fax, lettera, ecc.), una somma pari al 50% (cinquanta per cento) del valore offerto in sede di gara per la tipologia di pagina in oggetto, per ogni giorno/ora di ritardo, fatto salvo il diritto del GME al risarcimento di ogni ulteriore danno.

Qualora il GME contesti in forma scritta (trasmessa via e-mail, o via fax, o via lettera, ecc.), per n. 3 (tre) volte un ritardo nella consegna delle predette traduzioni superiore al doppio della tempistica concordata tra il GME ed il fornitore, il contratto potrà essere risolto dal GME, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

con riferimento al **servizio di revisione**:

- XII. In caso di ritardo nella consegna delle revisioni fino a 5 pagine intere standard con consegna ordinaria rispetto ai tempi indicati al precedente paragrafo 4, il soggetto aggiudicatario sarà obbligato a pagare al GME, su richiesta scritta di quest'ultimo (trasmessa via e-mail, fax, lettera, ecc.), una somma pari al 50% (cinquanta per cento) del valore offerto in sede di gara per la tipologia di pagina in oggetto, per ogni ora di ritardo – riferita a giorni lavorativi - , fatto salvo il diritto del GME al risarcimento di ogni ulteriore danno.

Qualora il GME contesti in forma scritta (trasmessa via e-mail, o via fax, o via lettera, ecc.), per n. 3 (tre) volte un ritardo nella consegna delle predette revisioni superiore a 16 (sedici) ore – riferite a giorni lavorativi -, il contratto potrà essere risolto dal GME, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

- XIII. In caso di ritardo nella consegna delle revisioni fino a 5 pagine intere standard con consegna urgente rispetto ai tempi indicati al precedente paragrafo 4, il soggetto aggiudicatario sarà obbligato a pagare al GME, su richiesta scritta di quest'ultimo

A

(trasmessa via e-mail, fax, lettera, ecc.), una somma pari al 50% (cinquanta per cento) del valore offerto in sede di gara per la tipologia di pagina in oggetto, **per ogni ora** di ritardo – riferita a giorni lavorativi - , fatto salvo il diritto del GME al risarcimento di ogni ulteriore danno.

Qualora il GME contesti in forma scritta (trasmessa via e-mail, o via fax, o via lettera, ecc.), per n. 3 (tre) volte un ritardo nella consegna delle predette revisioni superiore a 8 (otto) ore – riferite a giorni lavorativi -, il contratto potrà essere risolto dal GME, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

XIV. In caso di ritardo nella consegna delle revisioni da 6 a 50 pagine intere standard con consegna ordinaria rispetto ai tempi indicati al precedente paragrafo 4, il soggetto aggiudicatario sarà obbligato a pagare al GME, su richiesta scritta di quest'ultimo (trasmessa via e-mail, fax, lettera, ecc.), una somma pari al 50% (cinquanta per cento) del valore offerto in sede di gara per la tipologia di pagina in oggetto, **per ogni giorno** di ritardo, fatto salvo il diritto del GME al risarcimento di ogni ulteriore danno.

Qualora il GME contesti in forma scritta (trasmessa via e-mail, o via fax, o via lettera, ecc.), per n. 3 (tre) volte un ritardo nella consegna delle predette revisioni superiore a 4 (quattro) giorni, il contratto potrà essere risolto dal GME, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

XV. In caso di ritardo nella consegna delle revisioni da 6 a 50 pagine intere standard con consegna urgente rispetto ai tempi indicati al precedente paragrafo 4, il soggetto aggiudicatario sarà obbligato a pagare al GME, su richiesta scritta di quest'ultimo (trasmessa via e-mail, fax, lettera, ecc.), una somma pari al 50% (cinquanta per cento) del valore offerto in sede di gara per la tipologia di pagina in oggetto, **per ogni giorno** di ritardo, fatto salvo il diritto del GME al risarcimento di ogni ulteriore danno.

Qualora il GME contesti in forma scritta (trasmessa via e-mail, o via fax, o via lettera, ecc.), per n. 3 (tre) volte un ritardo nella consegna delle predette revisioni superiore a 2 (due) giorni, il contratto potrà essere risolto dal GME, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

XVI. In caso di ritardo nella consegna delle revisioni da 50 a 100 pagine intere standard con consegna ordinaria rispetto ai tempi indicati al precedente paragrafo 4, il soggetto aggiudicatario sarà obbligato a pagare al GME, su richiesta scritta di quest'ultimo (trasmessa via e-mail, fax, lettera, ecc.), una somma pari al 50% (cinquanta per cento) del valore offerto in sede di gara per la tipologia di pagina in oggetto, per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il diritto del GME al risarcimento di ogni ulteriore danno.

Qualora il GME contesti in forma scritta (trasmessa via e-mail, o via fax, o via lettera, ecc.), per n. 3 (tre) volte un ritardo nella consegna delle predette revisioni superiore a 8 (otto) giorni, il contratto potrà essere risolto dal GME, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

XVII. In caso di ritardo nella consegna delle revisioni da 50 a 100 pagine intere standard con consegna urgente rispetto ai tempi indicati al precedente paragrafo 4, il soggetto aggiudicatario sarà obbligato a pagare al GME, su richiesta scritta di quest'ultimo (trasmessa via e-mail, fax, lettera, ecc.), una somma pari al 50% (cinquanta per cento) del valore offerto in sede di gara per la tipologia di pagina in oggetto, per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il diritto del GME al risarcimento di ogni ulteriore danno.

Qualora il GME contesti in forma scritta (trasmessa via e-mail, o via fax, o via lettera, ecc.), per n. 3 (tre) volte un ritardo nella consegna delle predette revisioni superiore a 4 (quattro) giorni, il contratto potrà essere risolto dal GME, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

XVIII. In caso di ritardo nella consegna delle revisioni ad hoc di cui al punto 1.B del paragrafo 4 [revisioni ad hoc di testi particolarmente voluminosi (superiori a 100 pagine)] il soggetto aggiudicatario sarà obbligato a pagare al GME, su richiesta scritta di quest'ultimo (trasmessa via e-mail, fax, lettera, ecc.), una somma pari al 50% (cinquanta per cento) del valore offerto in sede di gara per la tipologia di pagina in oggetto (revisione con consegna ordinaria), per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il diritto del GME al risarcimento di ogni ulteriore danno.

Qualora il GME contesti in forma scritta (trasmessa via e-mail, o via fax, o via lettera, ecc.), per n. 3 (tre) volte un ritardo nella consegna delle predette revisioni superiore al doppio della tempistica concordata tra il GME ed il fornitore, il contratto potrà essere risolto dal GME, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

XIX. In caso di ritardo nella consegna delle revisioni ad hoc di cui al punto 2.B del paragrafo 4 [revisioni ad hoc di testi per i quali sia necessaria la consegna secondo una tempistica inferiore rispetto a quella indicata al paragrafo 4] il soggetto aggiudicatario sarà obbligato a pagare al GME, su richiesta scritta di quest'ultimo (trasmessa via e-mail, fax, lettera, ecc.), una somma pari al 50% (cinquanta per cento) del valore offerto in sede di gara per la tipologia di pagina in oggetto, **per ogni giorno/ora** di ritardo, fatto salvo il diritto del GME al risarcimento di ogni ulteriore danno.

Qualora il GME contesti in forma scritta (trasmessa via e-mail, o via fax, o via lettera, ecc.), per n. 3 (tre) volte un ritardo nella consegna delle predette revisioni superiore al doppio della tempistica concordata tra il GME ed il fornitore, il contratto potrà essere risolto dal GME, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

XX. In caso di ritardo nella consegna delle revisioni ad hoc di cui al punto 3.B del paragrafo 4 [revisioni ad hoc di testi per i quali sia necessaria la lavorazione e/o consegna in giorni festivi] il soggetto aggiudicatario sarà obbligato a pagare al GME, su richiesta scritta di quest'ultimo (trasmessa via e-mail, fax, lettera, ecc.), una somma pari al 50% (cinquanta per cento) del valore offerto in sede di gara per la tipologia di pagina in oggetto, **per ogni giorno/ora** di ritardo, fatto salvo il diritto del GME al risarcimento di ogni ulteriore danno.

Qualora il GME contesti in forma scritta (trasmessa via e-mail, o via fax, o via lettera, ecc.), per n. 3 (tre) volte un ritardo nella consegna delle predette revisioni superiore al doppio della tempistica concordata tra il GME ed il fornitore, il contratto potrà essere risolto dal GME, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.



Si fa presente che il GME potrà provvedere al recupero delle somme derivanti da eventuali penali deducendole dalle fatture del periodo di riferimento.
